



Statuti

I. Denominazione, sede, scopo

Art. 1 Denominazione

Scuole Cattoliche della Svizzera è un'associazione ai sensi dell'art.60 del CCS.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione Scuole Cattoliche della Svizzera è Lucerna.

Art. 3 Scopo e obiettivi

Scuole Cattoliche della Svizzera si concepisce in quanto federazione svizzera che difende interessi e fornisce prestazioni.

Principali obiettivi sono:

- a) L' impegno alla promozione delle scuole cattoliche e delle scuole fondate su basi cristiane;
- b) La realizzazione degli standard definiti nella Charta delle Scuole Cattoliche della Svizzera da parte delle scuole associate;
- c) Rendere possibile e favorire il lavoro comune, lo scambio di esperienze e di informazione fra i membri, grazie a servizi specifici. L'associazione s'impegna a promuovere un'immagine unitaria verso l'esterno;
- d) Il sostegno alle scuole associate, fornendo documenti etici e cristiani attuali, impulsi sul piano professionale e offerte di formazione continua;
- e) Mantenere contatti e scambi con istituzioni educative statali e private e con istanze ecclesiali e statali in Svizzera e all'estero;
- f) Rappresentare gli interessi dei membri nei confronti di altre istituzioni che si occupano di formazione, come pure nei confronti delle istanze ecclesiali e statali in Svizzera e all'estero.

II. Membri

Art. 4 Membri

L'associazione è composta da:

- Membri a pieno titolo
- Membri associati
- Membri individuali
- Membri onorari

- a) I membri a pieno titolo sono scuole cattoliche e istituti aventi personalità giuridica che si impegnano a sottoscrivere le direttive della Charta delle Scuole Cattoliche e ad applicarle entro i termini stabiliti.
L'offerta didattica dei membri a pieno titolo contribuisce ad arricchire il panorama formativo della nostra società. Competenze chiave che queste scuole mirano a raggiungere sono l'orientazione a valori cristiani, la riflessione e la responsabilizzazione.
- b) I membri associati sono scuole, istituzioni o altre organizzazioni aventi personalità giuridica che sostengono un progetto di educazione e formazione cristiana. Non hanno l'obbligo di sottoscrivere ed applicare la Charta.
- c) Membri individuali a pieno titolo sono persone fisiche del sistema scolastico che sostengono gli interessi di scuole, istituti ed istituzioni non aventi personalità giuridica propria.

Geschäftsstelle

Alpenquai 4
Postfach 2069
CH-6002 Luzern
T +41 41 227 59 80

DE

www.katholischeschulen.ch
info@katholischeschulen.ch

FR

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

IT

www.scuolecattoliche.ch
info@scuolecattoliche.ch

EN

www.catholicschools.ch
info@catholicschools.ch

- d) I restanti membri individuali sono persone fisiche del sistema scolastico e formativo la cui affiliazione è legata ad interessi strettamente personali.
- e) Il titolo di membro onorario è concesso alle persone fisiche che si sono particolarmente distinte nell'impegno a favore di un sistema scolastico ad impronta cattolica e cristiana. I membri onorari hanno gli stessi diritti dei membri individuali, ma sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

In linea di massima i membri sono scuole, istituti, istituzioni, o altre organizzazioni e persone fisiche con sede o residenza in Svizzera o in Liechtenstein. In caso venga attestato un interesse particolare, il comitato è in misura di accogliere anche membri di Stati confinanti.

Art. 5 Ammissione

La domanda di ammissione deve essere rivolta per iscritto al comitato. La decisione di ammissione compete al comitato secondo i criteri stabiliti da quest'ultimo. Il comitato può rifiutare un'ammissione senza doverne indicare i motivi.

Art. 6 Cessazione dell'affiliazione e recesso

L'affiliazione cessa nel caso di scioglimento dell'associazione Scuole Cattoliche della Svizzera, in caso di cessazione delle condizioni che giustificavano l'ammissione, il recesso o l'esclusione.

L'affiliazione cessa nel momento dello scioglimento o della morte del membro.

Il recesso di un membro è possibile entro la fine dell'anno inviando una dichiarazione scritta al comitato. I membri che non assolvono i loro obblighi finanziari nonostante un richiamo scritto, vengono radiati dalla lista dei membri senza facoltà di ricorso all'Assemblea generale.

Su domanda del comitato, l'Assemblea generale può inoltre escludere un membro in caso di gravi contravvenzioni agli statuti dell'associazione.

I membri recessi o esclusi devono pagare il loro contributo fino alla fine dell'anno in corso.

Art. 7 Pretesa sul patrimonio dell'associazione

È esclusa ogni pretesa personale dei membri sul patrimonio dell'associazione al momento dell'affiliazione o del recesso.

III. Organi

Art. 8 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il comitato
- L'ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 9 Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato nel primo semestre dell'anno civile.

Il comitato, o un decimo dei membri dell'associazione, possono convocare un'Assemblea generale straordinaria, che deve avere luogo entro due mesi dall'inoltro della richiesta.

Art. 10 Convocazione

La convocazione dell'Assemblea generale avviene per iscritto al più tardi 30 giorni prima della data dell'incontro, presentando l'ordine del giorno.

Ogni membro dell'associazione ha il diritto di fare delle proposte all'attenzione della prossima Assemblea generale. Queste proposte devono figurare nell'ordine del giorno a condizione che siano state inoltrate al comitato per lettera raccomandata almeno 40 giorni prima dell'invio della convocazione.

Art. 11 Presidenza

Il presidente dirige l'Assemblea generale, in caso d'impedimento subentra il vice presidente.

Il presidente nomina gli scrutatori.

Il segretario redige il verbale delle decisioni prese dall'Assemblea generale e dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 12 Quorum

Ogni Assemblea generale, regolarmente convocata in base allo statuto, può validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.

Art. 13 Diritto di voto

Ogni membro a pieno titolo dispone di tre voti, ogni membro associato di un voto, il gruppo dei membri individuali di un voto in totale.

Art. 14 Deliberazioni

L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi. Il presidente partecipa al voto. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

In caso di elezione, nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo la maggioranza relativa. A parità di voti, si procede per estrazione a sorte.

Per la modifica degli statuti, l'esclusione di membri o lo scioglimento dell'associazione è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Le elezioni e le votazioni sono di regola palesi, salvo che si decida di mantenere segreto il voto.

I membri non hanno diritto di voto per decisioni che li riguardano individualmente.

Art. 15 Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze inalienabili:

1. Approvazione del rapporto annuale e del programma d'attività;
2. Approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'ufficio di revisione;
3. Scarico al comitato;
4. Determinazione dei contributi dei membri;
5. Approvazione del preventivo;
6. Elezione del presidente e dei membri del comitato, vegliando a che le categorie dei membri e le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentate;
7. Elezione dei membri dell'ufficio di revisione;
8. Nomina dei membri onorari;
9. Decisione in merito all'esclusione di membri, con riserva delle competenze del comitato ai sensi dell'art. 6;
10. Modifica degli statuti;
11. Scioglimento dell'associazione e liquidazione del patrimonio;
12. Decisione in merito a tutti gli altri oggetti ad essa riservati in base alla legge o agli statuti o che le sono stati trasmessi dal comitato.

B. Comitato**Art. 16 Comitato**

Il comitato è composto da almeno tre membri. Il comitato si costituisce da sé, ad eccezione del presidente.

I membri del comitato sono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

I nuovi membri eletti durante un mandato già in corso, riprendono la durata del mandato del loro predecessore.

Di principio, i membri del comitato esercitano la loro attività a titolo onorifico. Essi hanno diritto ai gettoni di presenza e al rimborso delle spese. Nel caso in cui un membro del comitato venga particolarmente sollecitato, è possibile, in via eccezionale, riconoscere un'indennità.

Art. 17 Convocazione

Il comitato si riunisce su richiesta del presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno. Tre membri del comitato possono convocare una riunione del comitato che deve avere luogo entro 10 giorni. La convocazione del comitato deve avvenire per iscritto specificando l'ordine del giorno.

Art. 18 Deliberazioni

Il comitato può deliberare se è presente almeno la metà, minimo comunque tre, dei suoi membri. Nelle votazioni e nelle elezioni le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente partecipa al voto; in caso di parità il suo voto è determinante.

Art. 19 Competenze del comitato

Il comitato prende decisioni su tutti gli oggetti che non sono di competenza di un altro organo, in particolare:

1. Direzione dell'associazione, con riserva delle competenze dell'Assemblea generale;
2. Preparazione e convocazione dell'Assemblea generale e applicazione delle sue decisioni;
3. Rapporto annuale sull'attività dell'associazione e rendiconto dell'associazione all'attenzione dell'Assemblea generale;
4. Ricerca e amministrazione dei mezzi finanziari;
5. Decisione in merito all'ammissione di membri;
6. Esclusione di membri ai sensi dell'art. 6;
7. Controllo sull'adempimento degli obblighi dei membri o dei compiti a loro affidati, in particolare verifica dell'applicazione e del rispetto della Charta;
8. Promozione degli scopi dell'associazione tramite un lavoro di relazioni pubbliche, intrattenimento dei contatti con le autorità e altre attività;
9. Emanazione di regolamenti e di un regolamento interno;
10. Creazione di commissioni e delega a gruppi di lavoro.

Art. 20 Delega della direzione

Il comitato ha il diritto di delegare la direzione ad un segretariato.

Il comitato definisce in un regolamento l'organizzazione del segretariato, i suoi compiti e le competenze così come la collaborazione con il comitato. Una rappresentanza del segretariato prende parte all'assemblea generale dell'associazione e alle sedute del comitato con voto consultivo.

Art. 21 Rappresentanza

Il comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno. Il comitato può anche incaricare un collaboratore del segretariato di rappresentare l'associazione verso l'esterno. Il comitato regola il diritto di firma.

C. Ufficio di revisione

Art. 22 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da due revisori dei conti e un supplente che vengono eletti ogni tre anni. Sono rieleggibili e non devono essere membri della federazione. Al posto dei due revisori può anche essere scelta una persona giuridica.

I revisori verificano la contabilità dell'associazione e presentano un rapporto scritto annuale dei conti e dei risultati della loro attività di revisione all'Assemblea generale; essi fanno domanda di scarico del comitato.

IV. Mezzi finanziari e esercizio

Art. 23 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della federazione sono:

1. Contributi annuali dei membri a pieno titolo;
2. Contributi annuali dei membri associati;
3. Contributi annuali dei membri individuali,
4. Contributi eccezionali dei membri;
5. Sovvenzioni, offerte e donazioni;
6. Eventuali utili del patrimonio dell'associazione;
7. Entrate per servizi dell'associazione prestati ai membri, gruppi di membri o terzi.

Art. 24 Responsabilità

Gli obblighi dell'associazione sono garantiti unicamente dal capitale della federazione. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri per i debiti dell'associazione.

Art. 25 Esercizio

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

V. Disposizioni finali

Art. 26 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea generale decide come impiegare il patrimonio nel rispetto degli scopi dell'associazione. Altrimenti, valgono le disposizioni del codice civile svizzero.

Art. 27 Entrata in vigore

Questi statuti corrispondono alla versione approvata in occasione dell'assemblea generale del 1° aprile 2026.

Lucerna, 1° aprile 2026

Il presidente:



Patrizio Foletti

Fa stato la versione originale tedesca; esiste inoltre una versione francese.